



La Commissione Giustizia Civile dell'Organismo Congressuale Forense ha richiesto all'Ufficio di monitoraggio una scheda ricognitiva dei ddl sul processo civile, si provvede ad evadere la richiesta precisando che ad oggi non figura ancora giunto il preannunciato disegno di legge governativo sulla riforma del codice di procedura civile e che sono stati tralasciati alcuni disegni di legge (riguardanti la mediazione o la famiglia) che non contenevano parti riguardanti il processo civile. Di ogni provvedimento si riporta un breve estratto esplicativo.

Di seguito i risultati, con l'avvertenza che cliccando sul titolo (in colore blu) di ciascuna provvedimento riportato si apre una finestra che apre il collegamento al link del provvedimento stesso.

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 552 (testo presentato)

Disposizioni in materia di giustizia telematica

Iniziativa: Sen. Grazia D'Angelo (M5S) e altri

Il disegno di legge riprende il testo e la relazione del disegno di legge AS n. 1339 della XVII Legislatura, presentato dal Gruppo Movimento Cinque Stelle del Senato ed ha come oggetto la modifica della normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. In breve vengono espressamente codificati nel processo civile come obbligatori i sistemi tecnologici immediati relativamente ad articoli che disciplinano le notifiche ai difensori, introducendo l'obbligatorietà delle stesse a mezzo di posta elettronica certificata (anche per il processo penale presso il difensore).

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1326 (testo presentato)

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per la parificazione nel trattamento di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato

Iniziativa: Sen. Maurizio Buccarella (Misto)

Il disegno di legge considerato che dalla normativa oggi vigente emerge una disparità di trattamento del difensore d'ufficio, nonché del difensore dei non abbienti nel processo penale rispetto al difensore in regime di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, e la necessità di uniformità nel trattamento del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, propone che venga equiparato il criterio di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato intervenendo in tal senso sul testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 755 (testo presentato, in corso di esame in commissione)

Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

Iniziativa: Sen. Andrea Ostellari (L-SP-PSd'Az) e altri

Il disegno di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-bis), il quale introduce nuovi articoli:

Il nuovo articolo **656-bis. c.p.c.** prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere un atto di ingiunzione (termine poi che in sede emendativa si propone di modificare in "intimazione") di pagamento con cui ingiunge (termine poi in sede emendativa si propone di modificare in "intima") all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

L'ingiunzione (termine poi in sede emendativa si propone di modificare in "intimazione") può essere pronunciata:

- se del diritto fatto valere si dà prova scritta. Opportunamente si precisa in sede emendativa che si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla normativa tributaria»;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata

È opportuno osservare che l'ingiunzione (termine poi in sede emendativa si propone di modificare in "intimazione"), nella fase dell'emissione da parte dell'avvocato, non è provvisoriamente esecutiva poiché l'apposizione della clausola ad hoc resta una prerogativa dell'autorità giudiziaria. Nel corso dei lavori parlamentari è stato presentato dal primo firmatario un emendamento che esclude i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito e limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7 e alle controversie relative a contratti stipulati da micro imprese come definite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2005, il cui valore non superi i ventimila euro».

L'articolo **656-ter c.p.c.** affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-bis c.p.c. per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.

L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

L'articolo **656-quater c.p.c.** disciplina l'opposizione giudiziale: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente) c.p.c..

Ai sensi dell'articolo **656-quinquies c.p.c.** il giudice istruttore, qualora l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito. Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) c.p.c.

Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare ante causam, con modalità telematiche, i

beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-ter, rubricato "Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito. Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 c.p.c. che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c. (Responsabilità aggravata).

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1073 (testo presentato)

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Iniziativa: Sen. Franco Dal Mas (FI-BP)

Il disegno di legge si compone di **un solo articolo** che apporta due modificazioni all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, la convenzione medesima, sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati che le assistono, è titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile »; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione».

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 319 (testo presentato)

Norme a tutela e garanzia del diritto di proprietà della prima casa, quale fondamentale diritto costituzionalmente riconosciuto dall'articolo 47 della Costituzione
Iniziativa: Sen. Elio Lannutti (M5S) e altri

Il disegno di legge si propone di attuare la tutela e la garanzia del diritto di proprietà dell'abitazione quale fondamentale diritto costituzionalmente riconosciuto dall'articolo 47 della nostra Carta fondamentale, riequilibrando una situazione pregiudicata dalla recente riforma del processo dell'esecuzione, nella quale gli strumenti giudiziari approntati per garantire i diritti di credito di una determinata categoria di soggetti perdono i loro connotati di giustizia quando finiscono per pregiudicare un diritto fondamentale: il diritto

alla prima casa e il dovere della società di impedire che un soggetto sia privato della possibilità di avere un'abitazione.

Il disegno di legge, poi, si pone il fine ulteriore di tutelare quei debitori esecutati i cui debiti siano stati cartolarizzati e ceduti dal creditore (gli istituti di credito), specie se la cessione è a favore di fondi specializzati.

[Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1473 \(testo presentato\)](#)

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione civile e commerciale.

Iniziativa: Sen. Donatella Conzatti (FI-BP) e altri

Il disegno di legge propone una **revisione del procedimento di mediazione civile e commerciale**, attraverso modifiche del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Vengono in particolare introdotte novità in materia di procedimento, di clausola di mediazione e clausola multistep, inserite nuove fattispecie contrattuali per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità e, infine, viene anche disciplinata la mediazione nei procedimenti di ingiunzione. Una modifica importante ai fini procedurali riguarda l'eliminazione dell'incontro preliminare di mediazione, sostituito dall'avvio immediato del procedimento con il primo incontro. In caso di esito negativo di quest'ultimo, si prevede la restituzione della metà delle indennità di mediazione versata da ciascuna parte. Infine, il disegno di legge introduce una modifica alle disposizioni fiscali, riferita alle indennità da corrispondere al mediatore e alle relative detrazioni fiscali.

[Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1470 \(testo presentato\)](#)

Iniziativa: Sen. Francesco Urraro (M5S)

Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

La modifica normativa proposta in materia di provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione mira ad **allineare il valore minimo ai fini di tassabilità dell'atto giudiziario a quello previsto per il contributo unificato** (euro 2.500).

[Legislatura 18° - Disegno di legge N. 311 \(testo presentato\)](#)

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

Iniziativa: Sen. Giacomo Caliendo (FI-BP) e altri

Il disegno di legge intende regolare la costituzione delle **camere arbitrali dell'avvocatura**, come strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica. La proposta è peraltro anche finalizzata a ridurre, e quindi ad esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile, oltre che di impedirne la nuova formazione.

La proposta prevede che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati) una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento. La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita, ma per assicurare la terzietà della camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta designati si è previsto che i componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo.

Il Consiglio nazionale forense vigilerà sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento.

All'articolo 2 è previsto che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità. I criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, adotterà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il regolamento:

- a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
- b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, o ne determinano la cancellazione o la sospensione;
- c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.

I consigli dell'ordine degli avvocati organizzeranno corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'articolo 3 specifica che i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegnerà gli incarichi arbitrali saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3. Tali criteri valorizzeranno le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; terranno conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicureranno il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro potrà essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di decreto ingiuntivo.

Le parti, come precisato nell'articolo 4, potranno fare ricorso alla procedura di cui al presente disegno di legge solo volontariamente ed a tal fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura, in questa prima fase di sperimentazione e non volendosi peraltro nemmeno far sorgere il dubbio che si abbia il proposito di creare una giurisdizione privata in tutto alternativa a quella pubblica, può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge. La proposizione della domanda di arbitrato esonererà le parti, in sintonia con quanto previsto nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per i giudizi arbitrali, dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità. Le controversie saranno trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.

L'arbitro, come regolato nell'articolo 5, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico espressamente dichiarerà:

- a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
- b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale e regola compiutamente il compenso per l'arbitro designato.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione.

L'arbitro potrà essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile e, considerata la gravità dell'evento della ricusazione, si prevede che la parte che vi ha dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e che il Presidente del tribunale comunichi alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che sarà comunque possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 247 del 2012, dovranno essere assistite da un avvocato.

I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente, anticipando così gli effetti – senza oneri per lo Stato – di una sorta di processo esclusivamente telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo avranno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli sarà pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della privacy.

Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell'articolo 9, di riconoscere la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di condanna simile a quello dato dal giudice ordinario.

Sarà l'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione a scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero – non accettando la stessa – proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte. Di converso si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

Il successivo articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione. Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all'articolo 10, saranno resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente, e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.

Con l'articolo 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio per consentire anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste nel presente disegno di legge. Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono previste anche altre agevolazioni:

- il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione, ma è esente dall'imposta entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà;
- le parti, che non siano soggette alle disposizioni sull'IVA, hanno diritto a dedurre dalle proprie imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui al presente disegno di legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

L'articolo 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

Infine si prevede che le camere arbitrali previste nel presente disegno di legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 detta disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dal disegno di legge stesso. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento. La cancelleria trasmetterà alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio. Le parti saranno in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. È previsto, per un controllo sulla funzionalità delle camere arbitrali, che i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi del presente disegno di legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumeranno su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nel presente disegno di legge. Si prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto, ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

ATTO CAMERA NR. 1427 - 18^a Legislatura

On. Roberto Cataldi (M5S)

Modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

7 dicembre 2018: Presentato alla Camera

14 maggio 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Gli interventi legislativi proposti consistono principalmente:

1) nell'eliminazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni (oggi divenuta di fatto inutile) e dell'udienza di giuramento del consulente tecnico d'ufficio (CTU). Il consulente potrebbe giurare solo una volta al momento dell'iscrizione in un apposito albo, senza necessità di rinnovare tale impegno ogni volta che riceve un incarico, oppure giurare dinanzi al cancelliere se non si vuole rinunciare all'attuale meccanismo che riferisce il giuramento al singolo incarico);

2) nella modifica del meccanismo di scambio di memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, prevedendo che nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione siano indicati anche i mezzi istruttori. È invece rimessa all'oralità del contraddittorio nella prima udienza la possibilità per le parti di compiere gli atti necessari sia in termini di prove sia in termini di conclusioni. A seguito della prima udienza (dove il giudice ha ampi poteri per garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti) il giudice fissa l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova e, nel caso in cui sia necessaria la nomina di un CTU, formula un quesito di massima demandando al CTU di rispondere al quesito fornendo ogni altra informazione utile ai fini dell'accertamento dei fatti di causa. Il quesito sarà trasmesso dalla cancelleria al CTU nominato. I termini per le memorie, come oggi previsti, non scompaiono ma diventano solo eventuali;

3) nell'assunzione a sentenza, nella motivazione concisa e nella motivazione estesa. Conclusa l'assunzione delle prove, il giudice, senza dilazione, assume la causa in decisione e pronuncia un dispositivo sinteticamente motivato, limitato all'enunciazione dei motivi in diritto e al giudizio di valutazione delle prove (pertanto, senza il deposito di note conclusionali);

4) nella previsione del principio della rimediabilità degli errori procedurali. Gli errori di forma non dovrebbero compromettere la decisione nel merito. Alcuni casi di improcedibilità (come ad esempio l'improcedibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia della sentenza impugnata), infatti, si traducono in una vera e propria «perversione della legalità». Ad esempio, per una simile omissione basterebbe prevedere un semplice invito a integrare la documentazione mancante per evitare la pronuncia di improcedibilità. Anche il regime delle decadenze (ad esempio per le prove) deve essere mitigato prevedendo (come accade già nel rito del lavoro e nel processo penale) la possibilità per il magistrato di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova in ordine ai quali la parte è incorsa in una decadenza;

5) nell'emendabilità da parte dello stesso giudice di alcuni tipi di errore ampliando l'ambito di applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali delle sentenze. Ad esempio, l'omessa pronuncia su una delle conclusioni formulate dalle parti come la domanda di garanzia;

6) nella semplificazione delle norme procedurali e del processo civile telematico, con la previsione della possibilità per gli avvocati di partecipare alle udienze a distanza attraverso l'utilizzo di sistemi di videoconferenza;

7) nell'eliminazione del cosiddetto «filtro in appello», specie nella parte in cui va a precludere l'impugnabilità di sentenze che hanno applicato un principio di diritto consolidato in giurisprudenza. Più volte la Corte di cassazione ha modificato orientamenti consolidati della giurisprudenza dimostrando così che il diritto è qualcosa di vivente e che deve costantemente adeguarsi ai progressivi cambiamenti della coscienza sociale e dei suoi principi etici. Proprio

come al legislatore è consentito modificare le proprie leggi anche la giurisprudenza deve poter rielaborare i propri orientamenti;

8) nel ripristino del termine di sospensione feriale di 46 giorni;

9) nell'introduzione di una serie di meccanismi che, puntando all'effettività della mediazione, possano assicurare una riduzione del carico giudiziario prevenendo che le parti intervengano personalmente alla mediazione; l'intervento del CTU in mediazione e l'utilizzabilità della relativa perizia nell'eventuale successivo processo ordinario possono favorire le transazioni e garantire una sensibile riduzione anche dei tempi e dei costi del contenzioso; consentire su concorde richiesta delle parti di procedere all'assunzione di prove testimoniali può ulteriormente favorire le transazioni; un maggiore controllo da parte del giudice, soprattutto nel caso di mediazione delegata.

Per una lettura completa del testo si consulti il seguente link:
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1427.18PDL0053620&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=1427-e-sede=-e-tipo=#capo.i_art.1

Atto Camera 1998 (testo presentato)

On. Manuela Gagliardi (FI) e altri

Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile in materia di idoneità delle fatture elettroniche, estratte dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, a costituire prova scritta nei procedimenti di ingiunzione

17 luglio 2019: Presentato alla Camera

16 ottobre 2019: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

La proposta apporta all'articolo 634 del codice di procedura civile le seguenti modificazioni: a) la parola: «nonché» è soppressa; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le fatture emesse in formato elettronico estratte dal Sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle entrate».

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 556 (testo presentato)

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita dei beni immobili nelle aste giudiziarie

Iniziativa: Sen. Maurizio Buccarella (Misto) e altri

Il disegno di legge prevede dunque la modifica dell'articolo 591 del codice, stabilendo che il prezzo di vendita non possa in nessun caso scendere al di sotto del 50 per cento del valore stimato dal perito, anche in caso di numerosi tentativi d'asta andati a vuoto: questo per tutelare sia il creditore, che non vede soddisfatto il proprio credito, che il debitore, il quale rischia di rimanere tale anche in seguito alla vendita dell'immobile, qualora esso risulti eccessivamente deprezzato, anche perché gran parte del ricavato viene utilizzato per coprire le spese dell'intera procedura.

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1293 (testo presentato)

Iniziativa: On. Alessia Morani (PD)

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

Il disegno di legge, per quel che concerne la procedura civile, prevede che all'articolo 4, comma 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Su richiesta di parte il

presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10». Il comma 12 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, viene abrogato.

Il testo completo può essere consultato al link http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1117542/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 235 (testo presentato)

Iniziativa: Sen. Nadia Ginetti (PD)

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa di abitazione

Il disegno di legge si propone di estendere a tutti i debiti l'impignorabilità della prima casa di abitazione

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1450 (testo presentato)

Iniziativa: Sen. Francesco Urraro (M5S)

Modalità per il conferimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio presso le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, istituite ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168

Il disegno di legge si propone di consigliare una modifica normativa finalizzata effettivamente a individuare modalità e criteri di nomina del CTU nella trattazione di controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, prevedendo la costituzione di appositi elenchi ai quali i giudici delle sezioni specializzate possano attingere per l'individuazione dei professionisti cui affidare l'incarico, consentendone l'iscrizione a tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i singoli tribunali ricadenti nell'ambito della competenza territoriale delle sezioni specializzate.

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 306 (testo presentato)

Iniziativa: Sen. Paola Binetti (FI-BP)

Istituzione di sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia

Il disegno di legge consta di trentaquattro articoli, suddivisi in sei capi. Nel capo I sono istituite le sezioni specializzate del tribunale per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia, definendone composizione e organici. Il capo II è dedicato alle competenze in materia penale, determinate sia in ragione della materia sia del territorio. Il capo III disciplina la competenza civile, attraendo alla competenza delle sezioni specializzate questioni fino ad oggi deferite al tribunale ordinario. Sono poi definite le modalità di svolgimento del procedimento civile, dettando al capo IV le regole processuali da applicare ai procedimenti di competenza delle sezioni specializzate. Il capo V è dedicato alle disposizioni organizzative e il capo VI alle disposizioni finali e transitorie.

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1406 (testo presentato)

Iniziativa: Sen. Alberto Balboni (FdI) e altri

Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

Il disegno di legge si propone la soppressione dei tribunali dei minori e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello presenti nel territorio nazionale, al fine di rendere più capillare la presenza di giudici specializzati sulla materia minorile e quindi maggiormente garanti del buon fine delle decisioni adottate. Si fissa, altresì, la regola che le sezioni specializzate siano composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale. Il provvedimento si compone di 18 articoli.

Proposta di legge: GAGLIARDI ed altri - Atto Camera 1903 (testo presentato):

"Modifica all'articolo 492-bis del Codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare"

Il disegno di legge all'articolo 492-bis del codice di procedura civile aggiunge, in fine, il seguente comma: «Gli atti introduttivi del processo di cognizione o dei procedimenti speciali possono contenere l'istanza di autorizzazione di cui al primo comma. La causa è iscritta a ruolo con modalità telematica. Il giudice, nel decidere sulle domande delle parti, concede l'autorizzazione. L'autorizzazione è dotata di immediata efficacia nei casi in cui il provvedimento ha natura di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 e, in ogni caso, non prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482».

Sulla magistratura onoraria si segnalano le seguenti proposte di legge (nessuna con importanti effetti sulla procedura civile):

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1438 (testo presentato)

Iniziativa: Governo Conte-I

per consultare il testo cliccare su Scheda Disegno di legge [S. 1438](#)

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria.

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1516 (testo presentato)

Iniziativa: Sen. Tony Chike Iwobi (L-SP-PSd'Az)

per consultare il testo cliccare su Scheda Disegno di legge [S. 1516](#)

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle relative tutele previdenziali.

Legislatura 18° - Disegno di legge N. 1555 (testo presentato)

Iniziativa: Sen. Franco Mirabelli (PD) e altri

per consultare il testo cliccare su Scheda Disegno di legge [S. 1555](#)

Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale.

Documento redatto dall'Ufficio di monitoraggio legislativo dell'Organismo Congressuale Forense